



**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Gruppo Consiliare L'Italia di Mezzo**

**Consiglieri Proponenti
Luigi Patrone
Fabio Broglia**

Genova, 18 aprile 2007

P.d.L. recante:

“Politiche regionali per la famiglia e per i minori”

Indice:

ARTICOLO 1 - Finalità

ARTICOLO 2 - Iniziative e priorità regionali per il sostegno alla famiglia

ARTICOLO 3 - Iniziative e priorità regionali per il sostegno ai minori

ARTICOLO 4 - Compiti degli enti locali

ARTICOLO 5 - Ordine di priorità dei contributi

ARTICOLO 6 - Compiti della Consulta Regionale della Famiglia

ARTICOLO 7 - Modalità attuative

ARTICOLO 8 - Disposizioni finanziarie

ARTICOLO 9 - Norme transitorie

ARTICOLO 10 - Pubblicazione

Relazione di accompagnamento:

La carta costituzionale riconosce “i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” (art. 29), fissando “il dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli” (art. 30) e dichiarando altresì che “la Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose” (art. 31).

Regioni ed Enti Locali sono dunque chiamati a farsi promotori di politiche innovative in tema di tutela e valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio, in primo luogo in quanto componenti della “Repubblica” cui fa riferimento l’art. 31 della nostra Carta fondamentale. Ma poi anche, e soprattutto, nella consapevolezza che l’istituzione familiare rappresenta un valore centrale ed insostituibile da altri tipi di legami, la cui disciplina riveste un’importanza fondamentale per l’evoluzione di ogni comunità al punto da portare Costantino Mortati ad affermare la “funzione sociale della famiglia”.

La famiglia è, infatti, “il punto in cui s’articola il pubblico e il privato, in cui si congiungono una certa vita sociale e una certa vita intima, “socializzando l’uomo privato e interiorizzando i costumi”, insegnando e trasmettendo valori culturali, etici, sociali, spirituali e religiosi, la famiglia costituisce, sotto ogni profilo, il luogo privilegiato di sviluppo e di benessere della persona nella sua irripetibile identità e, dunque, di crescita della comunità, intesa come insieme di uomini.

Ciò non solo perché per la sua capacità insostituibile di sostegno, di protezione, di guida, per il ruolo svolto nel sistema educativo e nel contenimento delle forme di disagio ed esclusione sociale; ma anche e più ampiamente, per le caratteristiche di durata e stabilità dei rapporti che solo la famiglia fondata sul matrimonio è idonea a garantire, al di là di affettività effimere e precarie. E, poi, ancora, soprattutto perché solo questo tipo di legame si proietta verso il futuro, risultando il solo capace di garantire l’ambiente più adatto per la crescita e la formazione dei minori, componenti fondamentali della società e, per suo tramite, nelle comunità locali.

Di qui l’esigenza espressa dalla L.R. n. 12 del 2006, cui la presente legge fa riferimento e fornisce una risposta, che il sistema locale dei servizi sociali rivolga la sua attenzione al nucleo familiare, oltre che, naturalmente alla persona, tendendo a responsabilizzare e a coinvolgere la famiglia, attivandole rispetto ai bisogni specifici dei

propri membri, valorizzando al massimo il ruolo delle famiglie associate e del cd “privato sociale”.

Del resto è a tutti noto che di normative analoghe si sono ormai dotate la maggior parte delle regioni: basti al proposito pensare alla Lombardia, che con la pionieristica L.R. n. 23, del 6 dicembre 1999 (recante “*Politiche regionali per la famiglia*”) ha posto ancora prima della Riforma costituzionale una normativa regionale organica sul tema; e l’anno dopo la L.R. n. 45 del 14 aprile 2000 (“*Interventi a favore della Famiglia*”) della Regione Basilicata. A cavallo, poi della Riforma è intervenuto il Lazio con due leggi: la n. 32 del 7 dicembre 2001 (“*Interventi a sostegno della famiglia*”) e la n. 10 del 22 aprile 2002 (“*Interventi a sostegno della famiglia per l'accesso alle opportunita' educative nella scuola dell'infanzia*”). Dopo la Riforma del Titolo V della Costituzione, sono intervenute in materia la Calabria con la L.R. n. 1 del 2 febbraio 2004 (“*Politiche regionali per la famiglia*”); la Puglia con la L.R.n. 5 del 2 aprile 2004 (“*Legge quadro per la famiglia*”); e con più specifica attenzione ai minori, la Lombardia, con la L.R., n. 34 del 14 dicembre 2004 (“*Politiche regionali per i minori*”). Anche le Regioni a Statuto speciale, dal canto loro, si sono dimostrate non meno sensibili al tema, promulgando la Sicilia, la L.R. n. 10 del 31 luglio 2003 (“*Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia*”) ed il Trentino Alto Adige la L.R. n. 1 del 18 febbraio 2005 (“*Pacchetto famiglia e previdenza sociale*”).

È possibile avvedersi di come dall’analisi di tale quadro normativo emerga un nuovo orientamento nella definizione del rapporto tra istituzioni pubbliche e cittadini nelle politiche “familiari”, dettato da una logica ispirata ad una visione della famiglia non solo come destinataria di interventi, principalmente mirati ai bisogni dei suoi singoli componenti, ma anche a quella della famiglia come risorsa e cuore attivo, cellula pulsante della società.

In questo senso, del resto, si pone il riconoscimento anche costituzionale del principio di sussidiarietà introdotto con la Riforma costituzionale del 2001 (cfr. art. 118 comma 4, cost.), in base al quale “I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali” (cfr. altresì l’art. 3, co. 5 del D.Lgs. 267/2000; ma anche l’art. 4, co. 3 della L. n. 59/97) , a partire proprio dalla famiglia fondata sul matrimonio.

Così come in questo medesimo senso si è posta, ancor prima, l’art, 1, co. 5 della L. n. 328/2000 ai sensi del quale: “Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra

gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata” e l’ art. 16, 1° co.: “il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l’associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e progetti per l’offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell’ambito dell’organizzazione dei servizi”.

Ed in questa stessa direzione si pone la Legge che qui si presenta, che ha come principale obiettivo proprio quelli, da un lato, di “rilanciare” il ruolo propulsivo della famiglia fondata sul matrimonio e, dall’altro lato, di “consolidarne” il valore e la forza, attraverso iniziative concrete di sostegno...anche ai minori, che della famiglia - e per suo tramite, dell’intera società - sono, ad un tempo, il presente ed il futuro.

REGIONE LIGURIA

PDL recante: “Politiche regionali per la famiglia e per i minori”

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione Liguria, ai sensi degli art. 2, 3, 29, 30, 31, 32, 37, 38 e 47 della Costituzione e dell'art. 2, co. 2 a) dello Statuto regionale, affermando e sostenendo la basilarità della famiglia fondata sul matrimonio nel processo di costruzione sociale, ne riconosce il ruolo di soggetto sociale primario, con funzioni specifiche fondamentali, fondato su legami socialmente assunti di convivenza, solidarietà (anche tra le generazioni), mutuo aiuto, responsabilità nella cura delle persone che la compongono e nell'educazione dei minori.

2. La Regione Liguria sostiene la famiglia fondata sul matrimonio, nell'ambito del “sistema integrato” di cui alla L.R. 24 maggio 2006, n. 12, quale istituzione primaria per la nascita, la cura e l'educazione dei figli e per l'assistenza ai suoi componenti. In vista di questo, la Regione promuove iniziative a favore del minore, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica, volte ad assicurare il diritto del minore a crescere ed essere educato nella famiglia, luogo naturale per il suo sviluppo ed il suo benessere, in sinergia con gli altri ambienti educativi e sociali a lui destinati, e a salvaguardarne l'integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armonioso della sua personalità e l'inserimento nella realtà sociale, economica ed istituzionale, in applicazione degli articoli 2, 3 e 118, ultimo comma e della Parte I Titolo II della Costituzione, nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176); dalla Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (Aja, 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476); dalla Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo, 25 gennaio 1996, resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77); dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4 novembre 1950) e dei protocolli aggiuntivi; dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile) ed in armonia con i principi della legge 28 agosto 1997, n. 285 Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza).

ARTICOLO 2

Iniziative e priorità regionali per il sostegno alla famiglia

1. La Regione, nell'ambito dei suoi strumenti di programmazione socio assistenziali e nel quadro dell'erogazione dei servizi sociali a favore della famiglia di cui agli artt. 31 e 34 della L.R. n. 12/06, per le finalità di cui all'art. 1, eroga finanziamenti assegnando priorità ai seguenti interventi di sostegno alla famiglia:

a) formazione di nuovi nuclei familiari attraverso interventi che concorrono a eliminare gli ostacoli di natura economica e sociale che ne impediscono la nascita e lo sviluppo ed in particolare contributi per la prima casa;

b) predisposizione di specifici programmi di sostegno, anche personalizzati, a fronte di situazioni disagiate e/o che violano la dignità della persona umana;

c) tutela della maternità attraverso interventi finalizzati a prevenire e a rimuovere le cause di natura economica e sociale che possano indurre all'interruzione della gravidanza;

d) iniziative per consentire la permanenza di persone non autosufficienti nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare;

e) attività di formazione e di riconversione professionale al fine di favorire il reinserimento nel sistema occupazionale del genitore o di altro membro della famiglia che abbia interrotto l'attività lavorativa a motivo di una nuova nascita e/o per la cura di componenti del nucleo familiare.

ARTICOLO 3

Iniziative e priorità regionali per il sostegno ai minori

1. La Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, tenendo conto delle diverse abilità dei minori, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazioni, con particolare riferimento all'assistenza sanitaria, all'assistenza sociale, all'istruzione e alla formazione professionale nel quadro di quanto stabilito dall'art. 32 della L.R. n. 12/06:

a) sostiene le famiglie con minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura, promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia e il potenziamento dei servizi all'infanzia;

b) tutela il minore e il suo benessere globale, garantendone fin dove possibile la permanenza in famiglia, anche con misure di sostegno economico o di affidamento familiare consensuale temporaneo, e favorendo sinergie tra famiglia, istituzioni pubbliche e private educative, sanitarie, sociali e mondo del lavoro;

c) garantisce un effettivo diritto allo studio, al fine di favorire il superamento delle limitazioni derivanti da condizioni di disagio economico onde evitare gli abbandoni e della dispersione scolastica.

d) assicura la tutela, la cura e il sostegno economico del minore, in caso di inesistenza della famiglia o laddove la stessa non è in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione;

e) assicura l'integrazione del minore straniero nella comunità locale;

f) garantisce l'informazione, la consulenza, il sostegno e l'assistenza alle vittime di violenze sessuali, con particolare riguardo ai minori che abbiano subito maltrattamenti e abusi;

g) promuove la ricerca, lo studio e l'informazione sulle tematiche relative alla famiglia ed allo stato delle famiglie residenti, anche attraverso l'attività svolta dalla Consulta Regionale della Famiglia di cui all'art. 6.

ARTICOLO 4

Compiti degli enti locali

1. I comuni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e dall'articolo 6 della legge 328/2000, promuovono la conoscenza e l'applicazione dei principi di sussidiarietà nella realizzazione e gestione dei servizi sociali e svolgono le seguenti funzioni:

a) erogano, ai sensi dell'articolo 17 della legge 328/2000, titoli sociali per la fruizione di servizi, interventi e prestazioni, determinandone altresì i requisiti per l'accesso, nonché misure di sostegno economico per favorire la permanenza del minore nella famiglia;

b) definiscono e promuovono interventi e servizi sociali rivolti alla famiglia e ai minori, garantendo, ai fini della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla L.R. n. 12/06, l'effettiva partecipazione dei soggetti del terzo settore nella programmazione zonale, nonché nella realizzazione e nella gestione degli interventi e dei servizi;

c) promuovono interventi e servizi sociali rivolti minori anche attraverso appositi rapporti convenzionali o altre idonee forme;

d) svolgono le attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 5 della legge 328/2000 ad esclusione delle funzioni in materia di disabili sensoriali di cui al comma 5, lettera e), del presente articolo.

2. I comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 in forma associata a livello di ambito territoriale nelle diverse forme giuridiche previste dalla normativa vigente e secondo gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini.

3. Gli oneri, derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono sostenuti dal comune in cui gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hanno residenza al momento in cui la prestazione ha inizio, ovvero dal comune di dimora, al medesimo momento, nel caso in cui gli stessi non siano iscritti all'anagrafe dei residenti.

ARTICOLO 5

Ordine di priorità dei contributi

1. L'ordine di priorità degli aventi titolo alle provvidenze è determinato sulla base del quoziente familiare che viene stabilito secondo i seguenti criteri:

a) reddito complessivo;

b) numero dei componenti della famiglia;

c) presenza nel nucleo familiare di:

- soggetti di cui è stata accertata l'invalidità civile o l'handicap ai sensi dell'art. 37 L.R. n. 12/06;

- minori o anziani conviventi non autosufficienti;

ARTICOLO 6

Compiti della Consulta Regionale della Famiglia

1. La Consulta Regionale della Famiglia istituita dall'art. 20 della L.R. 24 maggio 2006, n. 12, ai fini della presente legge:

a) effettua indagini a ricerche sulle problematiche inerenti l'ambito familiare, nonché rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge proponendo gli opportuni aggiornamenti;

b) formula il piano annuale degli interventi di cui all'art. 2 che è approvato dalla Giunta regionale;

c) esprime proposte ed osservazioni sulla programmazione regionale;

d) esprime, su richiesta, parere sulle proposte di provvedimenti regionali in materia socio-assistenziale, culturale e sanitaria e su ogni altro provvedimento che, anche indirettamente, possa incidere sulla qualità della vita familiare.

2. tal fine, la Consulta svolge un'attività di monitoraggio, ed in particolare:

a) studia e analizza l'evoluzione delle condizioni di vita delle famiglie, con particolare attenzione alle situazioni di disagio e di violenza, al rapporto famiglia-lavoro e famiglia-servizi, al fine di individuare le problematiche emergenti e l'evoluzione complessiva delle esigenze familiari;

b) verifica l'efficacia degli interventi in favore della famiglia realizzati dalla Regione, da enti e istituzioni pubbliche e private;

e) focalizza i fenomeni di devianza e studia i rimedi atti a prevenire e assistere le situazioni sociali marginali per la piena tutela della dignità di ciascuna persona.

3. Per tali attività la Consulta si avvale delle strutture e dei servizi di ricerca e analisi della Regione e si rapporta con altri Osservatori istituiti nell'ambito della sicurezza sociale, nel quadro di un sistema informativo coordinato.

ARTICOLO 7

Modalità attuative

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta Regionale della Famiglia, individua:

a) i criteri per la concessione dei finanziamenti alle famiglie, con riferimento alla composizione nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'art. 5.

b) le modalità e i tempi di presentazione delle relative domande;

c) i soggetti ammessi ai finanziamenti relativi alle singole misure.

3. Il piano di riparto dei finanziamenti di cui alla presente legge è approvato dalla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

4. I compiti attuativi di cui alla presente legge sono attribuiti dalla Giunta regionale a un competente servizio attestato presso la Presidenza.

ARTICOLO 8

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse di 500.000,00 Euro a carico del Fondo Speciale del bilancio della Regione per l'anno 2007.

o

1. Le risorse di cui sopra sono finalizzate all'attuazione del programma delle politiche familiari, con una specifica e distinta previsione all'interno del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, riservando priorità agli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 della presente legge

ARTICOLO 9

Norme transitorie

1. Per l'anno 2007 il termine di cui al 3° comma del precedente art. 7, co. 3 è fissato per il 30 dicembre.

ARTICOLO 10

Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.

Luigi Patrone

Fabio Broglia